

**DELIBERAZIONE 14 NOVEMBRE 2013**  
**515/2013/R/GAS**

**CERTIFICAZIONE DEFINITIVA DI SNAM RETE GAS S.P.A. IN QUALITÀ DI GESTORE DEL SISTEMA DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA, A SEGUITO DEL PARERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 13 SETTEMBRE 2013 C(2013) 5961 FINAL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 14 novembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il regolamento CE n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 13 maggio 1983, n. 197 relativa alla ristrutturazione di Cassa depositi e prestiti;
- la legge 24 novembre 2003, n. 326 relativa alla trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni (di seguito: legge 326/03);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: D.lgs. 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;
- la legge 24 marzo 2012, n. 27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (di seguito: legge n. 27/2012);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2003, di attuazione della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 giugno 2004, n. 59627, che detta disposizioni alla Cassa depositi e prestiti in relazione alla gestione

- delle partecipazioni azionarie trasferite dal medesimo ministero (di seguito: decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 59627 del 2004);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 ottobre 2004, che detta disposizioni in materia di esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti;
  - il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 maggio 2011, che definisce le imprese di rilevante interesse nazionale ai fini della gestione degli investimenti di Cassa depositi e prestiti;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 (di seguito: DPCM del 25 maggio 2012), che stabilisce le regole di separazione proprietaria per le imprese che gestiscono infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell'energia elettrica;
  - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 luglio 2003 n. 75/03, così come successivamente modificata e integrata;
  - la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
  - la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A;
  - la deliberazione 18 maggio 2012, 191/2012/E/GAS;
  - la deliberazione 4 ottobre 2012, 403/2012/R/GAS;
  - la deliberazione 17 gennaio 2013, 7/2013/R/GAS;
  - la deliberazione 20 giugno 2013, 266/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 266/2013/R/GAS);
  - la determinazione 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità;
  - il parere dell'Autorità del 24 maggio 2012, 215/2012/I/GAS sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri, modalità e condizioni della separazione proprietaria di Snam S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: parere 215/2012/I/GAS);
  - la nota interpretativa delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE “Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.” del 22 gennaio 2010;
  - il documento di lavoro della Commissione europea SEC (2011) 1095 final “Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union” (di seguito: documento di lavoro SEC (2011) 1095);
  - il documento di lavoro della Commissione europea SWD(2013) 177 Final “Ownership unbundling – The Commission’s practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors” del 8 maggio 2013 (di seguito: documento di lavoro SWD(2013) 177);
  - il documento per la consultazione 22 novembre 2010, DCO 41/10 recante “Primi orientamenti in materia di disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale o di trasporto dell'energia elettrica”;
  - la decisione della Commissione europea del 29 settembre 2010 C(2010) 6701 “relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE”, nella

quale si prende atto dell'impegno di ENI S.p.A. a cedere la propria partecipazione in TAG (di seguito: caso COMP 39.315 – ENI);

- lo statuto societario di Cassa depositi e prestiti (di seguito: Cassa), così come modificato dal DPCM del 25 maggio 2012;
- il parere della Commissione europea, del 11 febbraio 2013 C(2013) 810 *final* (protocollo Autorità n. 6121 del 14 febbraio 2013, di seguito: parere della Commissione su Terna S.p.A.);
- il parere della Commissione europea, del 13 settembre 2013 C(2013) 5961 *final* (protocollo Autorità n. 30917 del 25 settembre 2013, di seguito: parere della Commissione su Snam Rete Gas S.p.A.);
- la comunicazione di Snam S.p.A. del 23 ottobre 2013 (prot. Autorità 34194 del 24 ottobre 2013) di risposta alle risultanze istruttorie relative alla procedura di certificazione finale di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: comunicazione di Snam S.p.A. del 23 ottobre 2013);
- la comunicazione di Cassa del 30 ottobre 2013 (prot. Autorità 35076 del 31 ottobre 2013; di seguito: comunicazione di Cassa del 30 ottobre 2013).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale dalle altre attività non di rete, stabilendo che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si trovassero già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, tale assetto non possa essere modificato;
- in base all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
- l'articolo 10, paragrafo 1, della menzionata direttiva dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva prevede che i gestori di sistemi di trasporto notifichino all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza alle prescrizioni di cui all'articolo 9; il successivo paragrafo 4 prevede che le autorità di regolamentazione vigilino sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 da parte dei gestori dei sistemi di trasporto;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione europea (di seguito: Commissione) esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione, circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2 o l'articolo 11, e l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;

- l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento CE 715/2009, prevede che, entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore del sistema di trasporto;
- l'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 164/00, come integrato dall'articolo 6, comma 2, del D.lgs. 93/11, definisce il gestore del sistema di trasporto come qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed eventualmente delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
- l'articolo 10, del D.lgs. 93/11, ha previsto l'applicazione ai gestori dei sistemi di trasporto della procedura di certificazione di cui alla direttiva 2009/73/CE ed ha, altresì, stabilito che:
  1. entro il 3 marzo 2012, l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conformi alla disciplina del gestore di trasporto indipendente di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE (cosiddetto modello ITO);
  2. è fatta salva in ogni momento la possibilità per l'impresa maggiore di trasporto di conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria;
- l'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 93/11 prevede che le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:
  - a. una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di gestore del sistema di trasporto;
  - b. la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;
  - c. la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale;

- d. la stessa persona non può essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- e. le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del D.lgs. 164/00, acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore, possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale;
- l'articolo 19, comma 2, del D.lgs. 93/11 prevede che i diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendano, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza;
- l'articolo 19, comma 3, del D.lgs. 93/11 prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica;
- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità, su propria iniziativa, possa avviare una procedura di ricertificazione qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori di trasporto che possano comportare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;
- il comma 26.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità avvii una procedura di ricertificazione decorsi tre anni dalla data di prima certificazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 266/2013/R/gas, l'Autorità ha adottato la decisione di certificazione preliminare di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria;
- con la predetta decisione di certificazione preliminare, notificata alla Commissione in data 16 luglio 2013, l'Autorità ha prescritto alla predetta società una serie di azioni volte al completo rispetto, da parte della medesima, dei

requisiti previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs 93/11 ai fini della sua certificazione. In particolare, l'Autorità ha prescritto di:

1. procedere, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali da parte della società, alla cessione a terzi dell'attuale gestione delle reti non di proprietà o alla loro acquisizione e di darne tempestiva comunicazione all'Autorità, entro il 24 settembre 2013;
  2. dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni di cui in premessa previste per il rilascio della decisione preliminare di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte di Cassa e alle partecipazioni detenute da questa nei settori della produzione e vendita di energia elettrica o del gas;
- in data 13 settembre 2013, la Commissione ha notificato, all'Autorità, il parere di cui all'articolo 3, del regolamento CE 715/2009.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con il parere del 13 settembre 2013, la Commissione ha evidenziato alcune criticità in merito alla decisione di certificazione preliminare di Snam Rete Gas S.p.A. di cui alla deliberazione 266/2013/R/gas, ritenendo che le argomentazioni dell'Autorità, per quanto rilevanti, non sarebbero sufficienti a escludere l'esistenza di poteri e incentivi in capo a Cassa tali da indurla a influire sul processo decisionale di Snam S.p.A., e della sua controllata Snam Rete Gas S.p.A, in modo da massimizzare i suoi investimenti finanziari nel settore energetico rientranti nella gestione separata (tra cui quello in ENI S.p.A. – di seguito: ENI); in particolare la Commissione ha precisato che:
  1. sebbene nel proprio parere sulla certificazione di Terna S.p.A., la Commissione abbia concluso che la Cassa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) possono essere considerati due enti pubblici distinti, tuttavia, laddove non sia sufficientemente dimostrata l'assenza di incentivi in capo a Cassa per favorire ENI mediante le sue partecipazioni in Snam S.p.A., l'analisi della separazione di MEF e Cassa dovrebbe essere approfondita; ciò in quanto, a detta della Commissione, la separazione tra Cassa e MEF non sarebbe di natura strutturale, ma si baserebbe piuttosto su un costrutto giuridico fondato sulla "sterilizzazione" dei diritti di MEF per quanto attiene alla gestione ordinaria di Cassa;
  2. l'indipendenza di Cassa nell'esercizio dei suoi diritti di controllo nei confronti di Snam S.p.A. dovrebbe essere ulteriormente esaminata, poiché Cassa, sebbene non eserciti il controllo sulle partecipazioni detenute nella gestione separata, tuttavia, ne trae comunque un beneficio finanziario, in particolare, dalla partecipazione in ENI S.p.A.;
  3. il fatto che la legge 326/03 obblighi Cassa a gestire le sue partecipazioni in modo da garantirne l'equilibrio economico, non sarebbe sufficiente a eliminare l'incentivo di quest'ultima a massimizzare il valore di tutti i suoi investimenti, inclusi quelli in gestione separata, nonostante il MEF sia l'ente giuridico deputato ad esercitare effettivamente il controllo sulle partecipazioni rientranti in detta gestione;

4. la rinuncia da parte di Cassa all'esercizio della direzione e del coordinamento su Snam S.p.A. avrebbe un modesto effetto vincolante sulla condotta di quest'ultima poiché Cassa potrebbe sempre mutare la propria posizione; peraltro, non sarebbe chiaro quali siano i poteri residui di cui dispone effettivamente Cassa e in quale misura quest'ultima possa ancora influenzare il processo decisionale di Snam Rete Gas S.p.A. (anche al fine di favorire le sue partecipazioni nel settore energetico detenute nella gestione separata);
- nel suddetto parere, la Commissione ha, pertanto, invitato l'Autorità a:
    - a) approfondire l'analisi della separazione tra Cassa e MEF;
    - b) effettuare un'analisi supplementare e precisa dei diritti e dei poteri di Cassa su Snam S.p.A., nonostante la rinuncia, da parte della prima, alla direzione e coordinamento sulla seconda e di verificare, pertanto, se sia effettivamente possibile per Cassa influenzare il processo decisionale di Snam S.p.A. in modo inappropriato;
    - c) valutare in modo più approfondito le competenze e i benefici che Cassa trae dalla sua qualità di azionista di ENI e di altre società le cui partecipazioni rientrano nella gestione separata;
    - d) con specifico riferimento agli interessi finanziari di Cassa in ENI, prendere in considerazione l'adozione di misure supplementari affinché la prima non abbia più incentivi a dirigere Snam S.p.A. in modo da massimizzare la propria partecipazione in ENI, per esempio trasferendone le azioni al MEF o adottando qualsiasi altra soluzione equivalente;
    - e) valutare l'opportunità di non certificare Snam Rete Gas S.p.A. come gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ma di mantenere la certificazione come gestore indipendente, qualora l'Autorità non sia certa dell'effettiva separazione di Cassa dal MEF o qualora ritenga che residuino incentivi finanziari in capo alla prima tali da poter mettere a repentaglio la sua indipendenza decisionale;
    - f) intervenire al fine di rivedere la separazione (ritenuta dalla Commissione) incompleta fra MEF e Cassa ed eliminare i legami residui fra i due enti pubblici, in particolare quelli afferenti ai diritti di MEF in quanto azionista di maggioranza di Cassa, al fine di garantire la prosecuzione della gestione indipendente della rete di trasmissione di Snam Rete Gas S.p.A..

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alla richiesta della Commissione di approfondire l'analisi della separazione tra MEF e Cassa anche in virtù dell'esistenza di legami residui fra i due enti pubblici di cui alla lettera a) del precedente gruppo di considerati, si rileva quanto segue:
  - le osservazioni della Commissione in merito ai rapporti tra Cassa e MEF risultano in contrasto con precedenti posizioni espresse in merito a casi del tutto analoghi e assunte a base di provvedimenti adottati dall'Autorità; si fa riferimento, in particolare, alla decisione relativa al caso COMP 39.315 – ENI, nella parte in cui la stessa Commissione ha qualificato Cassa come acquirente idoneo delle partecipazioni detenute da ENI in TAG, in quanto, indipendentemente dal rapporto di controllo tra MEF e Cassa, quest'ultima è

stata riconosciuta come un soggetto dotato di potere decisionale autonomo e indipendente dal primo;

- nella medesima decisione, la Commissione ha, altresì, riconosciuto che le partecipazioni di Cassa rientranti nella gestione separata, tra cui quella in ENI, non danno luogo ad alcun conflitto di interessi in capo a Cassa proprio in quanto sono gestite come se fossero detenute direttamente dal MEF;
- sulla base della predetta decisione, il Governo italiano, nel dare attuazione all'articolo 15 della legge 27/2012 (che ha imposto al gruppo Snam S.p.A. l'adozione del modello di separazione proprietaria), con il DPCM del 25 maggio 2012, ha definito un modello di *governance* identico a quello avallato dalla Commissione nel citato caso COMP 39.315 – ENI (modello incentrato sulla separazione delle partecipazioni detenute da Cassa attraverso la gestione ordinaria da quelle del MEF rientranti nella gestione separata); su tale DPCM del 25 maggio 2012, comunque noto alla Commissione, quest'ultima non ha formulato alcuna osservazione o atto concludente;
- conclusione analoga a quella espressa nella decisione sul caso COMP 39.315 – ENI è stata successivamente ribadita e confermata dalla Commissione nel parere sulla certificazione di Terna S.p.A., laddove la Commissione ha concordato con l'Autorità che Cassa e MEF possono essere considerati due enti pubblici distinti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2009/72/CE; ciò in ragione della specifica struttura di *governance* di Cassa che non consente al MEF di influenzare il processo decisionale della prima nei confronti di Terna S.p.A., né a Cassa di influire sul processo decisionale in ENI S.p.A. o nelle altre partecipazioni detenute nella gestione separata;
- l'assetto della *governance* di Terna S.p.A. è identico a quello adottato per Snam Rete Gas S.p.A., atteso che ambedue le società sono gestite da Cassa, ai sensi del DPCM del 25 maggio 2012, con le stesse modalità previste per la gestione ordinaria, mentre ENI è collocata nell'ambito della gestione separata; non è possibile pertanto sostenere, come sembra fare la Commissione, che nel caso di Terna S.p.A., Cassa e il MEF sono due enti pubblici distinti, mentre non lo sono nel caso di Snam Rete Gas S.p.A.;
- invero, il modello di *governance* adottato sia per Snam Rete Gas S.p.A., sia per Terna S.p.A., garantisce l'indipendenza decisionale di Cassa rispetto al MEF in quanto, ai sensi dell'articolo 5, comma 9 della legge 269/03 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 59627 del 2004 il secondo gode di un potere di indirizzo sulla prima con esclusivo riferimento alla gestione separata;
- inoltre, lo Statuto di Cassa, all'articolo 6 comma 2, prevede che i poteri di indirizzo del MEF sulla gestione separata di Cassa non possono comunque essere esercitati con riguardo alla gestione delle partecipazioni detenute da Cassa in società controllate che gestiscono infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell'energia e nelle loro società controllanti, secondo quanto previsto dal DPCM del 25 maggio 2012;
- le richiamate disposizioni limitano, pertanto, i poteri del MEF nei confronti di Cassa, al diritto di nominare la maggioranza degli amministratori di quest'ultima e al diritto di percepire i dividendi maturati in seno alla stessa, senza tuttavia conferire allo stesso alcun potere di influenza sulla condotta di Cassa in relazione alla gestione ordinaria;

- con riferimento alla richiesta della Commissione di verificare i diritti e poteri che residuano in capo a Cassa nei confronti di Snam S.p.A., nonostante la rinuncia alla direzione e coordinamento di quest'ultima, e se sia, quindi, effettivamente impossibile per la prima influenzare il processo decisionale della seconda (lettera b) del precedente gruppo di considerati), si evidenzia, innanzitutto che, con la comunicazione del 30 ottobre 2013, Cassa ha formalmente dichiarato all'Autorità:
  - di non esercitare attività di direzione e coordinamento nei confronti di Snam S.p.A. e delle società da quest'ultima controllate;
  - di esercitare, nei confronti di Snam S.p.A., esclusivamente i diritti amministrativi e patrimoniali ad essa spettanti in qualità di azionista senza esercitare il potere di influenzare o limitare in alcun modo le libere scelte gestionali dell'organismo amministrativo di quest'ultima e delle relative controllate, anche in tema di investimenti, *business plan* e strategie commerciali;
  - di non ricevere alcuna informazione commercialmente sensibile o privilegiata sull'attività di Snam S.p.A. e delle sue controllate, fatto salvo le informazioni rese disponibili a tutti gli operatori di mercato in egual misura e senza discriminazioni;
  - dalla data di acquisizione ad oggi, di essersi limitata ad esprimere il voto in assemblea con riferimento alla nomina dei componenti degli organi sociali di Snam S.p.A., all'approvazione del bilancio e alle modifiche statutarie necessarie per dare attuazione alle disposizioni previste dal DPCM 25 maggio 2012, e quindi, di essersi limitata al semplice esercizio delle prerogative di azionista che, come noto, non costituisce di per sé esercizio di attività di direzione e coordinamento;;
  - i diritti di azionista in capo Cassa nei confronti di Snam S.p.A., non comportano, peraltro, alcuna ingerenza sull'autonomia decisionale di quest'ultima a favore di interessi a questa estranei, in quanto: (i) Snam S.p.A. è una società quotata in Borsa ed assume pertanto le decisioni nel proprio interesse commerciale; (ii) la maggioranza degli amministratori del Consiglio di amministrazione di Snam S.p.A. soddisfano i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dal Testo Unico della Finanza e (iii) gli amministratori sono tenuti ad un trattamento confidenziale delle informazioni commercialmente sensibili e privilegiate;
- inoltre, per quanto attiene alle conseguenze derivanti dal mancato assoggettamento di Snam S.p.A. alla direzione e coordinamento di Cassa, richiamato ai precedenti punti, si osserva, altresì, che:
  - ai sensi della disciplina contenuta nel codice civile, l'attività di direzione e coordinamento, presupponendo un'influenza sistematica e costante da parte della società madre sulle scelte di gestione strategica ed operativa delle controllate, implica l'armonizzazione di obiettivi ed indirizzi delle singole società figlie, al fine del perseguimento di un comune obiettivo, ovvero quello del gruppo;
  - l'attività di direzione e coordinamento è, quindi, compatibile con l'esistenza di deviazioni dal perseguimento dell'interesse della controllata, singolarmente intesa, che può talora comportare il sacrificio dell'interesse di quest'ultima

- purché compensato dal più ampio beneficio dell'appartenenza al gruppo societario;
- la predetta fattispecie non è, invece, ammessa dalla disciplina dettata dal codice civile con riferimento ai rapporti di controllo tra le parti, da cui origina soltanto il diritto della controllante di influenzare la condotta della controllata nell'esclusivo interesse di quest'ultima;
  - di conseguenza, la rinuncia da parte di Cassa alla direzione e coordinamento di Snam S.p.A. e della sua controllata Snam Rete Gas S.p.A., inibisce l'eventuale potere della prima di influire sulle scelte di gestione strategica e operativa della seconda, perseguendo obiettivi che trascendano l'interesse esclusivo di quest'ultima;
  - alla luce del richiamato quadro normativo, Cassa non risulta, pertanto, in grado di influenzare la condotta di Snam S.p.A. in modo inappropriato a favore dei suoi investimenti rientranti nella gestione separata, tra cui, quello in ENI;
  - peraltro, qualora Cassa decidesse in futuro di modificare l'attuale assetto societario, assoggettando Snam S.p.A. alla sua attività di direzione e coordinamento, l'Autorità dovrebbe avviare, nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A., un nuovo procedimento di certificazione, al fine di verificare l'indipendenza di quest'ultima società rispetto a eventuali interessi terzi;
  - da quanto sopra deriva, dunque, che le preoccupazioni espresse dalla Commissione in merito all'ipotesi di cui al precedente alinea risultano superate;
- con riferimento alla richiesta della Commissione di valutare gli eventuali benefici finanziari che Cassa può trarre dalle sue partecipazioni in imprese attive nel settore della produzione e fornitura, detenute nella gestione separata (lettera c) del precedente gruppo di considerata, si osserva che:
    - nel documento di lavoro SWD(2013) 177, la Commissione ha precisato che è compatibile con la normativa in materia di separazione proprietaria, prevista dalla direttiva europea 2009/73/CE, il fatto che un soggetto che controlla un gestore possa godere di benefici finanziari derivanti da partecipazioni in imprese che svolgono attività di produzione o vendita, purché le stesse abbiano natura puramente passiva (ossia conferiscano diritto solamente ai dividendi senza conferire, invece, diritti di voto o di nomina degli organi sociali delle imprese attive nel settore di produzione o vendita);
    - in base all'assetto di *governance* richiamato ai precedenti punti, la posizione di Cassa rispetto alle partecipazioni detenute direttamente dal MEF in seno alla gestione separata, è assimilabile a quella di un investitore passivo, in quanto Cassa si limita a ricevere esclusivamente i dividendi relativi alle predette partecipazioni mentre il MEF gode dell'esclusivo potere di voto o di nomina degli organi sociali delle imprese in gestione separata;
    - atteso che i benefici che Cassa può trarre dagli investimenti in gestione separata sono solo di natura finanziaria non si ravvisa, pertanto, alcuna incoerenza con il quadro normativo vigente in materia di separazione proprietaria.

## CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Autorità, nel parere 215/2012/I/GAS, ha precisato che, nell'ambito della procedura di certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. come gestore in separazione proprietaria, avrebbe valutato l'opportunità di confermare, quantomeno in via transitoria, l'adozione da parte di quest'ultima di procedure volte a garantire un elevato livello di trasparenza ed informazione preventiva all'Autorità, analogamente a quanto previsto nell'ambito del modello del gestore di trasporto indipendente, allo scopo di garantire il pieno rispetto della terzietà e indipendenza di Snam Rete Gas S.p.A. da imprese di produzione e fornitura, anche nel caso di futuri accordi ed operazioni societarie con altri operatori in ambito europeo;
- in data 14 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 33134), il responsabile del procedimento ha comunicato a Snam Rete Gas S.p.A. le risultanze istruttorie del procedimento di certificazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01;
- nelle suddette risultanze istruttorie, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato, sulle base delle considerazioni sopra esposte:
  - l'opportunità di proporre al Collegio dell'Autorità di certificare Snam Rete Gas S.p.A. secondo il modello di separazione proprietaria previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
  - di mantenere in capo a Snam Rete Gas S.p.A. misure atte a garantire un elevato livello di trasparenza e di informazione preventiva all'Autorità, già previste dal modello del gestore di trasporto indipendente, in particolare, la figura del responsabile di conformità con compiti e poteri compatibili con il modello della separazione proprietaria;
- con la comunicazione del 23 ottobre 2013, Snam S.p.A. ha acconsentito di mantenere la figura del responsabile di conformità al fine di garantire un sistema di monitoraggio idoneo ad assicurare la massima trasparenza dell'operato di Snam Rete Gas S.p.A., pur enfatizzando il carattere eccezionale ed *extra ordinem* di simile misura non prevista dalla disciplina giuridica del gestore di trasporto in separazione proprietaria;
- nella medesima comunicazione Snam S.p.A. ha, tuttavia, chiesto che la figura del responsabile di conformità sia mantenuta compatibilmente con le specificità del regime di separazione proprietaria rispetto a quello del gestore di trasporto indipendente, ovvero, che il responsabile della conformità:
  - venga nominato tramite apposita decisione dell'organo amministrativo di Snam Rete Gas S.p.A. senza specifica previsione statutaria;
  - venga nominato o revocato autonomamente dalla predetta società, salvo il diritto dell'Autorità di formulare obiezioni in merito;
  - sia operativo limitatamente a un periodo transitorio, non superiore ai 36 mesi, decorsi i quali l'Autorità può valutare l'opportunità di mantenere o eliminare tale figura;
  - abbia diritto di partecipare solamente alle riunioni dell'organo amministrativo e dell'assemblea di Snam Rete Gas S.p.A. riguardanti soltanto temi relativi ai compiti ad esso attribuiti;
- l'obbligo in capo a Snam Rete Gas S.p.A. di mantenere misure, già previste dal modello del gestore di trasporto indipendente, in particolare la figura del

responsabile di conformità, ha la finalità di rafforzarne la separazione proprietaria;

- nella medesima comunicazione, Snam S.p.A. ha, infine, informato l'Autorità che Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto a risolvere i contratti di comodato e gestione delle reti non di proprietà ma che, a seguito delle richieste ricevute, si è vista costretta a continuare a svolgere l'attività di manutenzione ordinaria delle suddette reti all'esclusivo fine di garantire la sicurezza e il pronto intervento delle stesse; tale situazione è, tuttavia, temporanea in attesa che vengano portate a termine le operazioni di assegnazione a terzi di tali rete o di acquisizione da parte della stessa Snam Rete Gas S.p.A..

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario chiudere il procedimento di certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. secondo il modello di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2009/73/CE;
- Cassa non possa influenzare la condotta di Snam Rete Gas S.p.A. in maniera coerente con l'obiettivo di massimizzare le sue partecipazioni detenute attraverso la gestione separata, tra cui quelle in ENI, come paventato dalla Commissione nel suo parere, in virtù della normativa primaria nonché della regolazione dell'Autorità che impediscono al gestore di realizzare discriminazioni nell'accesso alle infrastrutture di trasporto;
- la disciplina introdotta dall'articolo 16 del decreto legislativo 93/11, che obbliga il gestore di rete a trasmettere annualmente all'Autorità un piano decennale di sviluppo della rete di trasporto, sia adeguata ad assicurare che Snam Rete Gas S.p.A. attui gli investimenti in esso programmati, in assenza dei quali, l'Autorità dispone non soltanto di ampi poteri sanzionatori nei confronti del gestore ma anche del potere di imporre i predetti investimenti previsti nel piano entro un tempo definito;
- il quadro normativo vigente precedentemente richiamato, infatti, da un lato, assicura l'effettiva separazione e indipendenza di Cassa rispetto al MEF, dall'altro lato esclude l'esistenza di incentivi o di poteri di ingerenza in capo a Cassa, attraverso cui la stessa possa indurre indirettamente Snam Rete Gas S.p.A. ad adottare comportamenti discriminatori nei confronti degli utenti della rete o nella sviluppo della stessa per favorire le partecipazioni detenute nella gestione separata, in particolare in ENI S.p.A.;
- non vi sia, pertanto, alcuna necessità di adottare le misure proposte dalla Commissione, riportate alle lettere d), e) e f) del quarto gruppo di considerati, a salvaguardia dell'indipendenza di Snam Rete Gas S.p.A. rispetto a Cassa o di rivedere l'attuale modello di separazione tra Cassa e MEF, come suggerito dalla Commissione nel suo parere;
- sia, tuttavia, opportuno, per mere esigenze cautelative e in coerenza con quanto preannunciato dall'Autorità nel parere 215/2012/I/GAS, nonché per rafforzare le finalità della separazione proprietaria, mantenere in capo a Snam Rete Gas S.p.A., per un periodo transitorio, misure atte a garantire un significativo livello di trasparenza e di informazione preventiva all'Autorità, già previste dal modello del gestore di trasporto indipendente, in particolare, la figura del responsabile di

conformità, con compiti e poteri compatibili con il modello della separazione proprietaria;

- in coerenza con la natura eccezionale delle misure di cui al precedente punto, e atteso che le predette finalità di trasparenza sarebbero comunque garantite, sia opportuno consentire all'organo amministrativo di Snam Rete Gas S.p.A., di nominare il responsabile di conformità senza specifica previsione statutaria, data anche la natura provvisoria di tale figura;
- sia necessario confermare, altresì, la prescrizione prevista dalla certificazione preliminare, di cui alla deliberazione 266/2013/R/gas, relativa all'obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni previste per il rilascio della decisione di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte di Cassa e alle partecipazioni detenute da questa nelle imprese che svolgono attività di produzione e vendita di energia elettrica o del gas e che tale obbligo sia in capo al responsabile di conformità;
- sia opportuno dare a Snam Rete Gas S.p.A. un termine congruo per completare le operazioni in corso, volte alla cessione definitiva della gestione delle reti non di proprietà senza comprometterne la relativa sicurezza

## **DELIBERA**

1. di adottare la decisione finale di certificazione per Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasporto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, ferme restando le prescrizioni di cui ai successivi punti 2 e 3;
2. di prevedere l'obbligo di mantenere, fino al termine di cui al comma 26.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, la figura del responsabile di conformità, già adottata ai fini della certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di trasporto indipendente, al quale conferire i seguenti compiti e poteri:
  - a) comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento nelle condizioni previste per il rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte di Cassa e alle partecipazioni detenute da questa nelle imprese che svolgono attività di produzione e vendita di energia elettrica o del gas;
  - b) notificare tempestivamente all'Autorità qualsiasi decisione, da parte dell'organo amministrativo del gestore o della sua controllante, anche in merito all'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete, che possa compromettere l'indipendenza di Snam Rete Gas S.p.A. rispetto ad interessi di altre imprese che operano nel settore della produzione e fornitura di energia elettrica e gas;
  - c) partecipare a tutte le riunioni dell'organo amministrativo di Snam Rete Gas S.p.A. e alla sua assemblea degli azionisti in materia di:
    - condizioni di accesso alla rete, quali quelle definite nel regolamento CE 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe e i servizi di accesso di terzi;

- l'assegnazione di capacità e la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;
  - progetti per gestire, mantenere e sviluppare la rete di trasporto del gas, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;
  - operazioni di acquisto o vendita di gas naturale e di energia elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto;
- d) verificare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 16 della direttiva 2009/73/CE, in materia di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite dal gestore nello svolgimento delle sue attività e di divieto di divulgazione in modo discriminatorio delle stesse;
  - e) poter accedere ai dati e agli uffici del gestore, senza necessità di preavviso, al fine di svolgere i compiti di cui alle precedenti lettere;
  - f) trasmettere all'Autorità, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un resoconto delle attività svolte ai sensi delle precedenti lettere nell'anno precedente;
3. di mantenere, in capo a Snam Rete Gas S.p.A., ai fini della nomina del responsabile di conformità, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al comma 16.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11;
  4. di prescrivere a Snam Rete Gas S.p.A. l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la nomina del responsabile di conformità ai sensi del precedente punto 2;
  5. di prevedere che la nomina o la revoca del responsabile di conformità da parte di Snam Rete Gas S.p.A. debba intendersi approvata dall'Autorità, salvo parere contrario di quest'ultima, decorsi 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta comunicazione;
  6. di prescrivere a Snam Rete Gas S.p.A., entro il termine di cui al comma 26.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, di completare le operazioni in corso volte alla cessione definitiva della gestione delle reti non di proprietà, pur assicurandone, nelle more, la manutenzione ordinaria e il pronto intervento al fine di non comprometterne la relativa sicurezza;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a Snam S.p.A. e a Snam Rete Gas S.p.A.;
  8. di pubblicare la presente deliberazione, congiuntamente al [parere della Commissione](#), sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*